



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "Mariano Rossi"

Via E. De Nicola, 2/c – 92019 Sciacca AG - Tel. 0925/21263

Scuola secondaria di 1° grado a indirizzo musicale

P.E.C: agic84500d@pec.istruzione.it – mail: agic84500d@istruzione.it
C.F.83001130844 - Codice Univoco: UF8K90 - sito-web: www.icmarianorossi.edu.it



**Circolare n. 157
del 27/01/2021**

DESTINATARI:

Docenti di Scuola Primaria e Secondaria di I grado

Genitori alunni Scuola Primaria

Genitori alunni Secondaria di I grado

Sito web www.icmarianorossi.edu.it

Registro elettronico Nuvola

Oggetto: Informativa alle famiglie circa la "Valutazione e criteri di ammissione alla classe successiva nella scuola Primaria e nella scuola Secondaria di primo grado, nonché all'Esame conclusivo del Primo ciclo d'Istruzione a.s. 2020/2021".

Con la presente circolare vengono esplicitati, di seguito, i criteri di ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria e nella Scuola Secondaria di Primo Grado, nonché all'Esame conclusivo del Primo ciclo d'Istruzione a.s. 2020/2021 deliberati nella seduta del collegio dei docenti del 21/12/2020, verbale n. 5, delibera n. 10.

Il D.P.R. n. 122 del 22 giugno 2009 "Regolamento recante coordinamento delle norme vigenti per la valutazione degli alunni", il decreto legislativo n. 62/2017 e il Decreto legge 8 aprile 2020 n. 22, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2020, n. 41 e l'O.M. n.172 del 04/12/2020 "Valutazione periodica e finale degli apprendimenti delle alunne e degli alunni delle classi della scuola primaria" sono i riferimenti normativi che regolamentano l'attività valutativa dei docenti.

Ai sensi dell'articolo 1 del dlgs n. 62/2017, "la valutazione ha per oggetto il processo formativo e i risultati di apprendimento delle alunne e degli alunni, concorre al miglioramento degli apprendimenti e al successo formativo, documenta lo sviluppo dell'identità personale e promuove l'autovalutazione in relazione all'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze."

Fermo restando le modalità di valutazione (iniziale, in itinere, finale), la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è riferita a ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curriculum della scuola dell'Infanzia e del I ciclo di Istruzione e alle attività svolte nell'ambito dell'Educazione Civica (Legge 20 agosto 2019, n. 92) e pertanto tiene conto dei seguenti criteri di valutazione degli apprendimenti approvati dagli OO.CC. - a.s. 2020-2021:

- Risultanze delle prove strutturate e non, di tutte le discipline, nonché del compito di realtà.
- Impegno dimostrato sia nello studio autonomo che nell'operatività scolastica curricolare ed extra curricolare.
- Regolare frequenza delle lezioni, intesa come elemento essenziale ed indispensabile acquisizione organica delle conoscenze, nonché propedeutica alla crescita culturale, personale e sociale.
- Percorso di maturità globale scolastico ed extrascolastico, anche in riferimento alle proprie inclinazioni e alle proprie potenzialità.

- Traguardi formativi raggiunti, personalizzati per ognuno degli alunni, per perseguire il successo formativo per tutti nell'ottica dell'inclusione scolastica.
- Progressi registrati e maturati in ambito di cooperazione e di solidarietà nell'ottica della legalità e dello sviluppo di un'etica della responsabilità.
- Attitudine mostrata al dialogo educativo, alla condivisione e al rispetto delle opinioni e delle esperienze altrui, con i pari e con gli adulti.
- Progressi registrati e maturati rispetto alla situazione di partenza.

La **valutazione periodica e finale degli apprendimenti** degli alunni del primo ciclo, ivi compresa la valutazione dell'esame di Stato, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali per il curricolo e per l'insegnamento trasversale dell'Educazione Civica è espressa, per la **scuola Secondaria di 1° grado**, con votazioni in **decimi** che indicano differenti livelli di apprendimento, mentre per la **scuola Primaria** è espressa con un **giudizio descrittivo** per ogni singolo obiettivo disciplinare, da riportare nel documento di valutazione, e correlato ai seguenti livelli di apprendimento:

a) In via di prima acquisizione

B) Base

c) Intermedio

d) Avanzato

La valutazione è effettuata collegialmente dai docenti contitolari della classe ovvero dal consiglio di classe, compreso il docente di sostegno che vota per tutti gli alunni della classe; i docenti di strumento musicale e il docente di IRC votano solo per gli alunni che si avvalgono di tali insegnamenti. Nel caso in cui a più docenti di sostegno sia assegnato uno/a stesso/a alunno/a con disabilità, la valutazione è espressa congiuntamente.

La valutazione dell'insegnamento della religione cattolica o delle attività alternative, per le alunne e gli alunni che se ne avvalgono, è resa su una nota distinta con giudizio sintetico sull'interesse manifestato e i livelli di apprendimento conseguiti.

La valutazione periodica e finale per tutte le alunne e gli alunni di scuola primaria e secondaria di primo grado viene integrata con la "Descrizione dei processi formativi e del livello globale di sviluppo degli apprendimenti conseguito".

La valutazione del **comportamento**, sia alla primaria che alla secondaria di I grado, viene espressa collegialmente dai docenti attraverso un **giudizio sintetico** riportato nel documento di valutazione, secondo i criteri stabiliti nel P.T.O.F. della scuola, riferito anche alle competenze di Educazione civica e, per la scuola secondaria di primo grado, allo statuto delle studentesse e degli studenti e al Patto Educativo di Corresponsabilità approvato dall'istituzione scolastica.

Nell'ambito dell'autonomia didattica e organizzativa, la nostra Scuola attiva specifiche strategie per il miglioramento dei livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

Criteri di ammissione alla classe successiva nella Scuola Primaria

Le alunne e gli alunni della scuola primaria sono ammessi alla classe successiva e alla prima classe di scuola secondaria di primo grado anche in presenza di livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione. Solo in casi eccezionali e comprovati da specifica motivazione, sulla base dei criteri definiti dal Collegio dei docenti, in sede di scrutinio finale presieduto dal Dirigente scolastico o da suo delegato, i docenti della classe possono non ammettere l'alunno/a alla classe successiva. La decisione è assunta all'unanimità.

Al termine della V classe ad ogni alunno/a sarà rilasciata la Certificazione delle competenze,

da redigere in sede di scrutinio finale, secondo il modello ministeriale (DM 742/2017).

Criteri di ammissione alla classe successiva nella Scuola Secondaria di 1° grado

Saranno ammessi allo scrutinio gli alunni/e che non hanno superato il 25% di assenze rispetto al monte ore annuale personalizzato che tiene conto delle discipline e degli insegnamenti oggetto di valutazione periodica e finale da parte del consiglio di classe (delibera n. 2 del C.D. n. 5 del 21/12/2020). L'impossibilità di accedere alla valutazione (mancata validazione dell'anno scolastico) comporta la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale del I ciclo. Tali circostanze sono oggetto di preliminare accertamento da parte del Consiglio di classe e debitamente verbalizzate.

A seguito della valutazione periodica e finale, i docenti coordinatori dei Consigli di Classe, sia della primaria che della secondaria, devono provvedere a segnalare tempestivamente ed opportunamente alle famiglie degli alunni, eventuali livelli di apprendimento parzialmente raggiunti o in via di prima acquisizione.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe, con adeguata motivazione e tenuto conto dei criteri definiti dal collegio dei docenti, può non ammettere l'alunno/a alla classe successiva nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline (voto inferiore a 6/10). La non ammissione viene deliberata a maggioranza.

In sede di scrutinio finale, l'ammissione all'Esame di Stato avviene in presenza dei seguenti requisiti:

1. aver frequentato almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le eventuali motivate deroghe deliberate dal collegio dei docenti;
2. non essere incorsi nella sanzione disciplinare della non ammissione all'esame di Stato prevista dall'articolo 4. commi 6 c 9 bis. del DPR n. 249/1998;
3. aver partecipato entro il mese di aprile alle prove nazionali di Italiano, Matematica e Inglese predisposte dall'INVALSI.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe attribuisce, ai soli alunni ammessi all'esame di Stato, sulla base del percorso scolastico triennale da ciascuno/a effettuato, un voto di ammissione espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali.

In sede di scrutinio finale, il consiglio di classe redigerà la certificazione delle competenze, secondo il modello ministeriale (DM 742/2017).

In linea generale, l'ammissione alla classe successiva e all'Esame di Stato del primo ciclo conclusivo avverrà anche in presenza di quattro insufficienze di cui:

1. **N. 2 insufficienze lievi;**
2. **N. 2 insufficienze gravi.**

Criteri determinazione del "voto di ammissione" alunni terze classi scuola Sec. 1° grado

Riguardo alla determinazione del "voto di ammissione" all'esame conclusivo del corso di studi di istruzione secondaria di primo grado, saranno applicati il criterio e le procedure di seguito descritte:

Il Consiglio di Classe determinerà il "voto di ammissione" sulla base del percorso scolastico triennale, espresso in decimi, senza utilizzare frazioni decimali (vedi D.Lgs 62/17 ecc.) quindi sarà arrotondato all'unità superiore se la sua parte decimale è maggiore o uguale a 0,5.

Il Consiglio di classe, nel caso di parziale o mancata acquisizione dei livelli di apprendimento in una o più discipline, può attribuire all'alunno/a un voto di ammissione anche inferiore a 6/10.

Comunicazioni alla Famiglia

Nel corso dell'anno scolastico ed immediatamente dopo i Consigli di classe di aprile/maggio, nel caso di una situazione molto critica o qualora siano presenti le condizioni per la compromissione dell'anno scolastico, il Coordinatore di Classe informa la famiglia mediante comunicazione scritta, accompagnata da un colloquio in presenza oppure on line, sull'andamento didattico-disciplinare dell'alunno.

In caso di non ammissione alla classe successiva o all'Esame di Stato conclusivo del 1° Ciclo, entro il giorno successivo allo scrutinio del 2° quadrimestre, e comunque prima della pubblicazione dei risultati, il Coordinatore di classe provvede, tramite la segreteria, a consegnare una lettera di informazione alla famiglia la quale potrà eventualmente richiedere un colloquio.

Criteri di valutazione e prove differenziate esami alunni diversamente abili e con D.S.A.

- a. La valutazione periodica e finale delle alunne/i con disabilità e con disturbi specifici di apprendimento, ai fini dell'ammissione alla classe successiva e all'esame di Stato, è effettuata secondo quanto previsto dagli articoli 2, 3, 5 e 6 del decreto legislativo n. 62/2017, tenendo a riferimento, rispettivamente, il Piano Educativo Individualizzato e il Piano Didattico Personalizzato.
- b. Ove in corso d'anno si accerti la difficoltà di raggiungimento degli obiettivi programmati nel PEI/PDP, il C.d.C. è tenuto a ridimensionarli e adeguarli alle reali potenzialità del disabile.
- c. Gli alunni disabili che sono ammessi a sostenere l'esame di licenza, possono svolgere prove differenziate, in linea con il Piano Educativo Individualizzato, che hanno valore equivalente a quelle ordinarie ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del diploma.
- d. Le prove d'esame, se necessario, sono opportunamente adattate, a cura dei componenti delle sottocommissioni, in modo da corrispondere agli insegnamenti impartiti e alle potenzialità individuali.
- e. Per lo svolgimento delle prove dell'esame di Stato, gli alunni/e con disabilità utilizzano attrezzature tecniche e sussidi didattici, nonché ogni altra forma di ausilio professionale e tecnico loro necessario, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico per l'attuazione del Piano Educativo Individualizzato o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove.
- f. Per gli alunni/e diversamente abili che non si presentano agli esami, fatta salva l'assenza per gravi e documentati motivi in base ai quali è organizzata una sessione suppletiva, è previsto il rilascio di un *Attestato di Credito Formativo* che è titolo per l'iscrizione e la frequenza della scuola secondaria di secondo grado o dei corsi d'istruzione e formazione professionale regionale, ai soli fini dell'acquisizione di ulteriori crediti formativi, da valere anche per percorsi integrati d'istruzione e formazione.
- g. Gli alunni/e con Disturbo Specifico di Apprendimento sostengono le prove d'esame utilizzando, se necessario, gli strumenti compensativi indicati nel Piano Didattico Personalizzato, dei quali hanno fatto uso abitualmente nel corso dell'anno scolastico o comunque ritenuti funzionali allo svolgimento delle prove, e usufruendo, eventualmente, di tempi più lunghi per lo svolgimento delle prove scritte.
- h. Per gli alunni/e dispensati dalle prove scritte di lingua straniera, la sottocommissione individua le modalità e i contenuti della prova orale sostitutiva della prova scritta.
- i. Nel caso di alunni/e esonerati dall'insegnamento di una o entrambe le lingue straniere, se necessario, vengono definite, sulla base del Piano Didattico Personalizzato, prove differenziate con valore equivalente ai fini del superamento dell'esame e del conseguimento del Diploma.

j. Sia per gli alunni con disabilità che con Disturbi Specifici dell'Apprendimento il voto finale viene determinato sulla base dei criteri e delle modalità previste dall'articolo 8 del decreto legislativo n. 62/2017.

k. Nel diploma finale rilasciato agli alunni/e con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento che superano l'esame (voto finale non inferiore a 6/10) non viene fatta menzione delle modalità di svolgimento e di differenziazione delle prove.

Nella certezza di una fattiva collaborazione scuola-famiglia, si porgono cordiali saluti.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Dott.ssa Paola Triolo

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3, comma 2 D.Lgs. n.39/1993.